



Prot. N

Milano, 13/12/2021

Ai Sigg. Docenti

Al Dsga

Agli Assistenti Amministrativi

Al Sito Istituzionale

All'albo On Line

Loro Sedi

OGGETTO: modalità di fruizione dei permessi e di sostituzione del personale docente

COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE

Tutto il personale, nel caso in cui abbia necessità di assentarsi dal servizio, è obbligato a comunicare tempestivamente l'assenza, tramite gli uffici amministrativi, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. L'assenza deve essere comunicata anche al responsabile di plesso/succursale in cui si presta servizio per gli aspetti organizzativi. Sul dirigente incombe l'onere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che deve essere adeguatamente prodotta. Le dichiarazioni rilasciate sono sottoposte ai seguenti articoli del D.P.R. n. 445/2000: art. 75 *"qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"* ed art. 76 *"chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso."*

Le assenze devono essere comunicate con congruo preavviso, in relazione alla tipologia di permesso richiesto, al fine di consentire l'attuazione di modalità organizzative idonee finalizzate alla sostituzione del personale assente. Nel caso di richieste urgenti, queste possono essere accettate solo in presenza di idonea documentazione.

Per le varie tipologie di richiesta possono essere utilizzati i moduli disponibili nella sezione "Modulistica" del sito <https://istitutolucianomanara.edu.it/segreteria/> oppure richiesti direttamente in segreteria. Delle assenze e delle relative sostituzioni deve esserci tracciabilità e deve rimanere copia nella documentazione scolastica, anche in considerazione della responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti.

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FERIE

Il CCNL del comparto scuola, valido per il quadriennio giuridico 2006-09, richiamato dal CCNL 2016-18, disciplina le modalità fruizione di permessi, ferie, malattia. Con la presente si richiamano le citate norme a cui i docenti sono tenuti ad uniformarsi per consentire alla scrivente di gestire in modo efficace le risorse umane dell'IC "L Manara".

Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente a tempo indeterminato per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente a tempo indeterminato **la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti**, come ribadito dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) art 54 *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."* ed art. 55 *"Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenziazione i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

I permessi per motivi personali e ferie devono essere prodotti **con almeno 3 giorni di anticipo**.

La richiesta dei giorni per motivi personali può essere inviata direttamente agli uffici amministrativi utilizzando l'apposita modulistica. Essendo la concessione dei giorni di ferie durante le attività didattiche subordinata alla possibilità di sostituzione dei docenti assenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, le relative domande possono essere accettate dagli uffici amministrativi solo se corredate dal visto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore.

MALATTIA

Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a comunicare l'assenza tempestivamente (entro 15 minuti dall'inizio dell'attività lavorativa del primo giorno di assenza) con fonogramma presso gli uffici amministrativi per gli atti di competenza. Tale comunicazione va fatta anche al fiduciario del plesso di servizio al fine di approntare le sostituzioni e/o rimodulare l'orario delle attività didattiche. Entro i successivi 10 giorni il dipendente è tenuto alla regolarizzazione della stessa mediante comunicazione del protocollo telematico INPS della certificazione e compilazione di modulo di richiesta del permesso.

Il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell'art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011. In particolare l'art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione". Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un'assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l'effettuazione della visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l'intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni. Le richieste per visite specialistiche ed esami

devono essere inviate agli uffici con un preavviso di almeno 3 giorni e regolarizzate entro i 10 giorni successivi mediante opportuna certificazione, anche di struttura privata, indicante **la tipologia di visita/esame, il giorno e l'orario dello svolgimento.**

VISITA FISCALE

Questa Amministrazione può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all'Amministrazione. Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Durante gli orari delle visite fiscali il lavoratore può essere sottoposto, dopo l'invio del certificato medico all'INPS a controllo da parte del medico fiscale che a partire dal 1° settembre 2017 può essere ripetuto anche due volte al giorno. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, il lavoratore deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio. Qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente, che ne abbia necessità o che sia esonerato dalla visita fiscale (per effettuazione visite mediche e/o accertamenti sanitari, per decorso post-operatorio o per altri giustificati motivi) ha l'obbligo di comunicarlo alla scuola. Onde evitare spiacevoli conseguenze, ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI L.104/1992.

Il personale beneficiario dei permessi previsti dalla Legge 104/92, deve concordare col Dirigente scolastico la fruizione dei permessi, al fine di temperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Inoltre, come previsto dal CCNL all'art 15 comma 6, i permessi di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Per quanto sopra **il richiedente dovrà comunicare mensilmente al Dirigente Scolastico le date in cui fruirà dei permessi, salvo necessità debitamente documentate, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza. Per i mesi successivi il piano dei permessi dovrà essere presentato entro la fine del mese precedente.** Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso utilizzando l'apposito modello, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Contestualmente alla consegna in segreteria, il personale beneficiario dovrà informare della richiesta i Responsabili di plesso/succursale interessati.

PERMESSI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore (art. 16 CCNL 29/11/2007). Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate.

CAMBI DI TURNO- scuola primaria

Al fine di agevolare le richieste di permessi da parte dei docenti e di ottenere un minor numero di ore di lezione non svolte per assenze, è concessa la possibilità di usufruire di cambi di turnazione giornaliera tra colleghi della stessa classe. Il cambio di turno deve avvenire esclusivamente all'interno della stessa giornata e non deve avere ricadute negative sulla didattica. Esso è subordinato all'accettazione da parte di entrambi i richiedenti e deve essere saltuario e non ricorrente.

La richiesta deve essere fatta per iscritto utilizzando opportuna modulistica, stante le responsabilità connesse con la vigilanza degli alunni. Del cambio di turno deve rimanere copia e deve essere data tempestiva informazione ai responsabili di plesso ed agli uffici amministrativi.

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

I docenti assenti sono sostituiti con personale afferente all'organico dell'autonomia per le assenze inferiori a 10 giorni. Le sostituzioni vengono effettuate con il seguente ordine:

- 1 Scissione delle compresenze
- 2 Potenziamento dell'offerta formativa
- 3 Docente di sostegno (solo con alunno assente)
- 4 Utilizzo del docente di sostegno nella stessa classe in cui è presente l'alunno assegnato ed in cui si verifica l'assenza del docente (da valutare in base alla gravità dei casi e per un numero limitato di ore)
- 5 Progetti di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa (in casi eccezionali e solo se il docente interessato non risulti in servizio nelle stesse ore)
- 6 Utilizzo di ore eccedenti (nei limiti delle risorse individuate dalla contrattazione)

Qualora le sostituzioni non risultino possibili con la sequenza sopraindicata possono essere nominati supplenti anche per brevi periodi pari o inferiori a 10 giorni per la scuola dell'infanzia e primaria, data l'età degli alunni, ricorrendo ad appositi elenchi determinati nell'ambito delle graduatorie di istituto per come disposto dal regolamento delle supplenze D.M. 131/2007. Tale disposizione agisce anche in deroga all'art.1 c.333 della L. 190/2014 che vieta la nomina per il primo giorno di assenza, che diventa invece possibile in caso di impossibilità a garantire il diritto allo studio.

I responsabili di plesso sono tenuti ad annotare le sostituzioni giornaliere ed a comunicare eventuali difficoltà nella predisposizione delle stesse al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o agli uffici amministrativi.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Donatina De Caprio
(Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39 del 93)